

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4071 del 23/07/2024
Oggetto	Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento dell'AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-939 del 25/02/2022 (rilasciato dal SUAP del Comune di Crevalcore con provvedimento Prot. n. 5401 del 03/03/2022) con scadenza di validità in data 02/03/2037, per l'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e sito in Comune di Crevalcore (BO), via di Mezzo Levante n. 2113, intestato alla società Barbieri Rottami S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4230 del 23/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SIRO ALBERTINI

Questo giorno ventitre LUGLIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SIRO ALBERTINI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-939 del 25/02/2022 (rilasciato dal SUAP del Comune di Crevalcore con provvedimento Prot. n. 5401 del 03/03/2022) con scadenza di validità in data 02/03/2037, per l'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi (ferro, acciaio, ghisa, metalli non ferrosi, rame, alluminio, RAEE, carta e cartone, vetro, plastica, legno e pneumatici fuori uso) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e sito in Comune di Crevalcore (BO), via di Mezzo Levante n. 2113, intestato alla società **Barbieri Rottami S.r.l.**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Dispone la modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società Barbieri Rottami S.r.l. (C.F. e P.IVA 02893091203) per l'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi (ferro, acciaio, ghisa, metalli non ferrosi, rame, alluminio, RAEE, carta e cartone, vetro, plastica, legno e pneumatici fuori uso) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sito in Comune di Crevalcore, via di Mezzo Levante n. 2113, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-939 del 25/02/2022, con scadenza di validità in data 02/03/2037, e rilasciato dal SUAP dal SUAP del Comune di Crevalcore con provvedimento Prot. n. 5401 del 03/03/2022, inerente la modifica non sostanziale della

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

matrice comunicazione in materia di rifiuti, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate (scarichi in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico).

2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato B aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per gli adempimenti di competenza³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Barbieri Rottami S.r.l. (C.F. e P.IVA 02893091203) con sede legale ed impianto siti in Comune di Crevalcore, via di Mezzo Levante n. 2113, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, alla piattaforma telematica (Accesso unitario) della Regione Emilia-Romagna in data 11/01/2024 (Pratica n. GSTLNE73H65A944Q-202312211119-3040757) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per la matrice comunicazione in materia di rifiuti, in seguito alla richiesta di modifica dei quantitativi in messa in riserva dei rifiuti presso lo stabilimento, con dichiarazione che per le altre matrici autorizzate l'attività è in prosecuzione senza altre modifiche rispetto a quanto già valutato ed autorizzato con la vigente AUA.
- La piattaforma telematica (Accesso unitario) della Regione Emilia-Romagna ha inviato telematicamente la succitata comunicazione di modifica non sostanziale di AUA ad ARPAE-AACM, pervenuta agli atti di questa Agenzia in data 11/01/2024 al PG/2024/4945 e confluita nella **Pratica SINADOC 5056/2024**.

³ Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/18873 del 31/01/2024 ha comunicato la ricezione della modifica non sostanziale di AUA e la contestuale comunicazione impossibilità ad avviare il procedimento per incompletezza della documentazione, richiedendo alla società Barbieri Rottami S.r.l. documentazione integrativa ai fini dell'avvio formale del procedimento in oggetto.
- La società Barbieri Rottami S.r.l. con nota del 29/02/2024, pervenuta agli atti di questa Agenzia in data 01/03/2024 al PG/2024/40765, ha richiesto una proroga per la presentazione della documentazione ai fini dell'avvio richiesta da ARPAE in data 31/01/2024.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/47200 del 12/03/2024 ha concesso un proroga al 02/04/2024 per la presentazione della documentazione richiesta ai fini dell'avvio formale del procedimento in oggetto.
- La società Barbieri Rottami S.r.l. con nota del 01/04/2024, pervenuta agli atti di ARPAE in data 02/04/2024 al PG/2024/60970 ed al PG/2024/60970, ha trasmesso la documentazione ai fini dell'avvio.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/63965 del 05/04/2024 ha comunicato l'avvio del procedimento per la modifica non sostanziale della vigente AUA ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti (Comune di Crevalcore e Gestore del Servizio Idrico Integrato).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/73554 del 19/04/2024 ha richiesto integrazioni documentali alla società Barbieri Rottami S.r.l., sospendendo i termini del procedimento in oggetto.
- La società Barbieri Rottami S.r.l. con nota non datata, pervenuta agli atti di ARPAE in data 20/05/2024 al PG/2024/91939), ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questa Agenzia.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/63965 del 05/04/2024 ha comunicato la ripresa dei termini del procedimento in oggetto ed ha richiesto i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti (Comune di Crevalcore e Gestore del Servizio Idrico Integrato).
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, comunicazione in materia di rifiuti e impatto acustico, acquisito il contributo tecnico di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti, Bonifiche ed Energia), preso atto che alla data di redazione del presente atto i Soggetti Competenti (Comune di Crevalcore e Gestore del Servizio Idrico Integrato), in regime di silenzio-assenso, non hanno evidenziato nulla di ostativo, acquisiti i pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato B del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-939 del 25/02/2022, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 02/03/2037**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti

dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato B - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.4.2.1 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 22/07/2024

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

Siro Albertini⁵
(determina firmata digitalmente)

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della determinazione dirigenziale n. DET-2024-406 del 29/05/2024. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione.

Autorizzazione Unica Ambientale

Barbieri Rottami SRL sede legale e impianto sito in Di Mezzo Levante, 2113 - Comune di Crevalcore - (BO)

ALLEGATO B

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

1. Conferma iscrizione e contestuale variazioni

Si conferma l'iscrizione alla Società **Barbieri Rottami S.r.l.**, con sede legale ed impianto siti in **Comune di Crevalcore (BO)**, via **Di Mezzo Levante n. 2113 (C.F. e P.IVA 02893091203)**, al n. **128400 del 04/11/2015** del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹. Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R4, R13 - Classe 2.**

2. Prescrizioni e condizioni generali di gestione:

Stabilisce che l'attività di gestione dei rifiuti coerentemente alla domanda di modifica non sostanziale di AUA acquisita agli atti PG 60970 e 60974 del 02/04/2024 s.m.i, ed al D.M. 5/02/1998, è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a)** Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le **operazioni di messa in riserva (R13)** che possono essere svolte sono le seguenti²:

¹ Ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

² Le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

			Quantità (t/a)	Capacità istantanea (tonn)*
OPERAZIONE DI RECUPERO E ATTIVITÀ	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	870	114*
TIPOLOGIA	1.1 1.1.3 b)	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi EER 150101 – 150105 – 150106 - 200101		
TIPOLOGIA	2.1 2.1.3 b)	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro EER 150107 – 160120 – 170202 – 191205 – 200102		
TIPOLOGIA	5.1 5.1.3	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art.231 del D Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche e integrazioni e al D. Lgs 24/06/203 n. 209 e successive modifiche, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili EER 160106 – 160116 – 160117 – 160118 – 160122		
TIPOLOGIA	5.8 5.8.3 a)	Spezzoni di cavo e di rame ricoperto EER: 160118 – 160122 – 160216 – 170401 – 170411		
TIPOLOGIA	5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici, rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi EER 110114-110206-110299-160214-160216-200136		
TIPOLOGIA	6.5 6.5.3	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche EER 070213-120105-160119		
TIPOLOGIA	9.1 9.1.3	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER 030101 – 030105 – 030199 – 150103 – 170201 – 191207 – 200138 – 200301		
TIPOLOGIA	10.2 10.2.3	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma EER 160103		

* Stoccaggio dei rifiuti totali presenti nell'impianto operazione di recupero R13

b) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva (R13), pari a 870 tonnellate/anno. per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 5.16 : massimo 590 tonn/anno;
- tipologia 6.5 : massimo 100 tonn/anno;

c) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. ed all'allegato 5 al medesimo decreto.

d) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna centralino tel +39 051 396211 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- e) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto.
- f) Per quanto concerne specificamente la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), fermo restando che non potranno essere conferiti rifiuti pericolosi, le attività di stoccaggio, di cui alle tipologie 5.16, dovranno essere conformi al D.Lgs. 49/2014 e, in particolare all'art. 18 di detto decreto ed agli allegati VII.
- g) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le **operazioni di recupero dei metalli e dei composti metallici (R4)** che possono essere svolte sono le seguenti³:

			Quantità (t/a)	Capacità istantanea (tonn)*
OPERAZIONE DI RECUPERO E ATTIVITÀ	R4	RICICLO/RECUPERO DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI	5.470	2.500
TIPOLOGIA	3.1.3 c	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa EER: 120101 – 120102 – 150104 – 160117 – 170405 – 190102 – 190118 – 191202 – 200140 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, 100299 - 120199		
TIPOLOGIA	3.2.3 c	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe EER: 110501 – 110599 – 120103 – 120104 – 150104 – 170401 – 170402 – 170403 – 170404 – 170406 – 170407 – 191002 – 191203 – 200140 – e, limitatamente ai cascami di lavorazione, 100899		
TIPOLOGIA	5.7.3 a	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto - EER: 160216 – 170402 - 170411		

* Stoccaggio dei rifiuti totali presenti nell'impianto operazione di recupero R4

Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di riciclaggio/recupero dei rifiuti R4, pari a 5470 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 5.7.3 a: massimo 100 tonn/anno;

- h) La tipologie di rifiuti di cui al punto 3.1, 3.2, dell'allegato 1 suballegato 1 al 05/02/1998 e ss.mm.ii. devono essere gestite ai sensi dei Regolamenti n. 333/2011/UE, al fine di documentare la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali ottenuti dell'**attività di recupero R4**. In particolare i rottami dovranno rispettare le seguenti normative come da tabella sotto riportata al fine di documentare la produzione di EoW (End of Waste):

³ Le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

Rottami di ferro e acciaio	Regolamento n. 333/2011 UE
Rottami di alluminio e relative leghe	Regolamento n. 333/2011 UE
Rottami di nichel, piombo, zinco ecc.	D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

- i) Per le tipologie di cui al punto 3.2 dell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. che non rientrano nel campo dei regolamenti UE sopra richiamati, le **operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R4)** dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta.
- j) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- k) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- l) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito nella Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

3. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata all'Autorità Competente (ARPAE - AACM) qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
- b) In base a quanto disciplinato dal D.P.R. 151/2011 relativamente allo stoccaggio istantaneo complessivo delle tipologie classificate come potenzialmente infiammabili non potrà superare i 5000 kg, per quantità maggiori la ditta dovrà presentare SCIA presso il SUAP o direttamente presso il comando dei Vigili del Fuoco e darne comunicazione a questa Agenzia. Pertanto è fatta salva la normativa antincendio riguardo il presente provvedimento.
- c) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale.
- d) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- e) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁴: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **258,23 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del pagoPA dei seguenti elementi: A tal fine, si informa che ARPAE invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza.
- f) **L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁵;**

4. Descrizione dell'impianto

L'area impiantistica copre circa 10.000 metri quadrati complessivi, il sito è ubicato nella località di Crevalcore denominata "Beni Comunali"; inserita in ambito produttivo ed identificata al N.C.E.U. con foglio 98 part. 89 sub 4 categoria D/8 e Foglio 98 part. 250 sub. 4 categoria A/10.

L'attività di gestione rifiuti si sviluppa su circa 2200 metri quadrati di calcestruzzo armato e levigato con quarzite. Tutte le aree sono servite da un sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento con scarico in pubblica fognatura.

L'area impiantistica è suddivisa per aree di stoccaggio e lavorazione rifiuti e deposito End of Waste

Per quanto riguarda le acque domestiche derivanti dai servizi igienici le stesse hanno lo scarico finale in pubblica fognatura.

Oltre alla parte di gestione rifiuti l'impianto presenta un'area di parcheggio automezzi ed un capannone dotato di servizi igienici, uffici e spogliatoi.

Il piazzale esterno utilizzato per il deposito di End of Waste per una superficie di 1098 mq e ricade sempre nel perimetro autorizzato dell'impianto. Il sistema di trattamento delle acque risulta adeguato al trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali

Altro intervento edilizio è stata la realizzazione di un servizio igienico interno al capannone che ha comportato nuova pratica edilizia e successiva chiusura lavori nell'ambito del procedimento gestito internamente dal SUAP del Comune di Crevalcore.

Riguardo la produzione di End of Waste la società è in possesso della Certificazione con Sistema di Gestione conforme al Regolamento 333/2011 rilasciata da Kiwa Cermet Italia SpA con numero 9568 con scadenza fissata al 05/02/2027.

⁴ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁵ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica allegata alla Comunicazione di Inizio Attività di Recupero di Rifiuti delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 25249/2019).
- Documentazione Tecnica di riferimento oggetto della comunicazione di Modifica non Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 20/05/2024 al PG/2024/91939), costituita da:
 - “Schede tecniche” inerenti le operazioni R3 e le operazione R13.
 - Elaborati planimetrici costituiti dalle tavole Tav. N° 2 e Tav. N° 3 datate 16/05/2024 a firma del geometra Sanzio Beghelli.
- Documentazione Amministrativa di riferimento oggetto della comunicazione di Modifica non Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 11/01/2024 al PG/2024/4945, in data 02/04/2024 al PG/2024/60970 ed al PG/2024/60974).

Pratica Sinadoc 5056/2024

Documento redatto in data 22/07/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.